



Comune di Cesiomaggiore

INFORMATIVA SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Dal 29 dicembre 2017 il Comune di Cesiomaggiore è dotato di un **Regolamento Comunale per l'uso dei fitosanitari (o pesticidi)**.

Tale Regolamento vieta nell'intero territorio Comunale - quindi sia in aree urbane che agricole - l'utilizzo di pesticidi che contengano in etichetta le "indicazioni di pericolo" **maggiormente dannose** per la salute dell'uomo e per l'integrità dell'ambiente terrestre e acquatico.

Non ci sono aree del territorio comunale escluse dall'applicazione del Regolamento: questo strumento riconosce l'**integrità ecologica del nostro Comune** e tutela in maniera uguale tutti gli abitanti.

Tutti coloro che fanno agricoltura sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento, quindi non soltanto i **coltivatori professionali**, ma anche gli **hobbisti** e gli **appassionati** che coltivano orti familiari ecc. Questi dovranno pertanto sostituire i prodotti che contengano le "indicazioni di pericolo" vietati con altri prodotti ad analoga azione disponibili sul mercato e ammessi dal Regolamento Comunale.

Di seguito l'**elenco delle indicazioni di pericolo: i prodotti che riportano queste indicazioni sono VIETATI dal Regolamento (articolo 5 comma 1)**:

- × H300 Letale se ingerito
- × H301 Tossico se ingerito
- × H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
- × H310 Letale per contatto con la pelle
- × H311 Tossico per contatto con la pelle
- × H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
- × H318 Provoca gravi lesioni oculari
- × H330 Letale se inalato
- × H331 Tossico se inalato
- × H340 Può provocare alterazioni genetiche
- × H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- × H350 Può provocare il cancro
- × H351 Sospettato di provocare il cancro
- × H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
- × H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- × H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
- × H370 Provoca danni agli organi
- × H371 Può provocare danni agli organi
- × H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Il Regolamento per l'uso dei fitosanitari prevede inoltre **tutele particolari per**:

➔ **aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**, quali plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie, dove è vietato l'utilizzo di qualunque pesticida a distanze inferiori di 30 metri;

➔ **coltivazioni certificate biologiche**: sino a 30 metri dai confini dell'azienda biologica si possono utilizzare solo pesticidi ammessi in agricoltura biologica;

- ➔ le aree urbane, ove i **trattamenti diserbanti sono vietati** e sostituiti con metodi alternativi;
- ➔ la **salvaguardia delle opere di captazione di acqua ad uso potabile** (divieto di utilizzo di pesticidi in un raggio di 200 m) e dei corsi d'acqua (divieto di utilizzo di pesticidi dannosi per l'ambiente acquatico in un raggio di 50 m);
- ➔ la **preservazione degli insetti impollinatori (es. api)** attraverso il divieto di utilizzare prodotti con principi attivi tossici sulle colture agrarie in fioritura e comunque con sfalcio preventivo del cotico erboso in fioritura.

Il regolamento riporta inoltre degli **obblighi di informazione** e di **rispetto di buone pratiche per l'effettuazione dei trattamenti**, già previsti dalla normativa nazionale:

- ✓ durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato una **segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate**, con la dicitura: "**ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI**". Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni, è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo;
- ✓ **porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;**
- ✓ orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- ✓ **divieto di trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento** che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree (vento di intensità superiore a 2 metri al secondo) e in condizioni di temperature elevate;

Il Regolamento prevede, infine, una **norma transitoria** che consente alle aziende agricole già insediate nel territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore di tale strumento una **proroga di un anno** per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 comma 1 del Regolamento (*indicazioni di pericolo vietate*) e quindi fino al 26 dicembre 2018.

Attenzione: la proroga riguarda soltanto le indicazioni di pericolo vietate e non tutte le altre prescrizioni contenute nel Regolamento, per le quali non vi sono proroghe.

Tutti i cittadini, professionisti o non, possono, in caso di mancato rispetto delle disposizioni e divieti contenuti nel Regolamento, incorrere nelle **sanzioni** previste dallo stesso, che vanno dai 25 ai 500 euro, ogni qualvolta i controlli verifichino l'infrazione.